

Regolamento per la concessione di nulla osta allo svolgimento di insegnamenti fuori sede

(approvato in S.A. del 25/11/2008)

Art. 1

I docenti e i ricercatori dell'Università di Bari possono assumere incarichi di insegnamento per corsi di studio di 1° e 2° livello in altre Università (statali e non), solo previo nulla osta della Facoltà di appartenenza e del Senato Accademico.

La richiesta di nulla osta va inoltrata al Preside della Facoltà di appartenenza; copia della stessa, indirizzata al Rettore, deve pervenire al Servizio Archivistico di Ateneo.

Il competente ufficio dell'Amministrazione centrale deve predisporre apposita modulistica, distinta per tipologia di richiesta di nulla osta e messa in rete sul sito dell'Università, che il personale interessato è invitato ad utilizzare.

Art. 2

Per i Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, masters e altri corsi di 3° livello (corsi di Alta Formazione e di Perfezionamento) presso altre Università, per incarichi di insegnamento presso altra Facoltà di questa Università, nonché presso la SSIS - Puglia e Università in Convenzione, è sufficiente il nulla osta della Facoltà di appartenenza.

Art. 3

Il nulla osta potrà essere concesso solo dopo aver verificato l'integrale ottemperanza del docente agli obblighi didattici *nella propria o in altra Facoltà dell'Università di Bari*, come stabiliti dal Senato Accademico oltre gli obblighi di legge accessori (tutoraggio, ricevimento studenti, esami).

Art. 4

Il nulla osta può essere concesso, per insegnamenti nei corsi di laurea e di laurea magistrale, per un massimo di 12 CFU.

Il carico didattico complessivo esterno all'Università di Bari, comprensivo di corsi di cui all'Art. 2, non può superare n. 120 ore.

Art. 5

E' istituita un'anagrafe di Ateneo degli insegnamenti scoperti nelle diverse Facoltà, organizzata in bacheca elettronica.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio di ogni semestre a cura delle Presidenze di Facoltà.